

Il sistema di protezione sociale del nostro Paese, ai fini previdenziali, considera e disciplina sia le modalità di accesso ai trattamenti pensionistici una volta raggiunta la quiescenza, che l'accesso a benefici diversi dalla pensione, i quali vengono erogati tenuto conto dell'indice di gravosità dell'attività lavorativa, in relazione all'età anagrafica del lavoratore interessato. Sono questi elementi che possono concretizzare una esposizione a fattori di rischio, soprattutto in età avanzata, laddove, secondo la normativa attuale del nostro ordinamento previdenziale, vi è una correlazione *ope legis* tra la possibilità di accesso a pensione e l'aumento della speranza di vita, con l'adeguamento a quest'ultima dell'età della cessazione dal lavoro per la c.d. pensione di vecchiaia.

Il legislatore, negli ultimi cinque anni, ha cercato di mitigare le rigidità introdotte con la decretazione d'urgenza della fine del 2011, costruendo istituti giuridici, anche diversi dai trattamenti pensionistici, che tengono conto della evidente realtà che i lavori e le aspettative di vita non sono tutti uguali e che le condizioni personali dei lavoratori e delle lavoratrici devono essere considerate, ai fini della superiore tutela di interessi individuali loro propri, nonché dei settori produttivi in cui risultano impiegati. Ciò consente anche di poter, in concreto, definire la previdenza come strumento per la prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nel più ampio contesto sistema di protezione sociale del nostro Paese.

Il Legislatore dal 2017 ha previsto una misura di accompagnamento alla pensione, per particolari e categorie di lavoratori e lavoratrici individuati per norma tra cui rientrano i soggetti adibiti alle lavorazioni definite gravose e pertanto diverse da quelle usuranti che consentono invece l'accesso a pensione. Attraverso lo strumento dell'APE sociale, detti lavoratori possono fruire di un meccanismo di flessibilità rispetto alle regole di accesso al pensionamento, fruendo di una indennità correlata ai contributi già versati fino ad un ammontare massimo.

In questa ottica, i lavori della Commissione hanno consentito, in questa prima fase, la individuazione di una graduatoria della gravosità delle mansioni lavorative.

L'art.1, comma 474, della legge 160/2019, ha previsto l'istituzione della Commissione tecnica con l'attribuzione dei seguenti compiti: *"studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni ed acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale"*.

La Commissione tecnica, istituita con il DPCM del 17 novembre 2020 e successivamente integrata con il DM 101/2021, è presieduta, su delega del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da Cesare Damiano, ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

I lavori della Commissione, nel rispetto del mandato conferito dalla norma, hanno consentito di approfondire la casistica delle categorie professionali attualmente impiegate nello svolgimento delle lavorazioni cd. Gravose, in una prospettiva di aggiornamento del complessivo quadro normativo di riferimento.

La Commissione ha tenuto conto dello scenario lavorativo e normativo attuale, che riconoscendo il principio che i "lavori non sono tutti uguali" già ammette che determinate professioni, espongono a fattori di rischio specifici incidendo significativamente, nel tempo, sulla condizione fisica individuale e dunque sulla capacità di prosecuzione dell'attività lavorativa, nonché in generale sulla aspettativa di vita.

Va ricordato che la categoria dei lavori gravosi è stata introdotta con la legge 232/2016, che ha provveduto ad individuare 11 gruppi di attività professionali per i quali è previsto **“un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo”** (allegati C ed E come attuati dal DPCM n. 87 e dal DPCM n. 88 del 23 maggio 2017).

La **lista dei lavori gravosi**, costituita inizialmente dalle categorie professionali da A ad M dell'elenco che segue, è stata ampliata successivamente con l'allegato B della legge 205/2017, attraverso l'inserimento di ulteriori 4 categorie (lettere da N a Q). La specificazione definitiva delle professioni è stata effettuata con il DM 5 febbraio 2018).

- | |
|--|
| <p>A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici (6.1 - 8.4.1 - 8.4.2)</p> <p>B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni (7.4.4.2 - 7.4.4.3 - 7.4.4.4)</p> <p>C. Conciatori di pelli e di pellicce (6.5.4.1);</p> <p>D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante (7.4.1.1 e personale viaggiante);</p> <p>E. Conduttori di mezzi pesanti e camion (7.4.2.3);</p> <p>F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni (come definite dai decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, nn. 739 e 740);</p> <p>G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza (5.4.4.3);</p> <p>H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido (2.6.4.2);</p> <p>I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati (8.1.3.1);</p> <p>L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia (8.1.4.1 - 8.1.4.3);</p> <p>M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti (8.1.4.5);</p> <p>N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca (6.4.1 - 6.4.2 - 6.4.3 - 8.3.1 - 8.3.2);</p> <p>O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative (6.4.5.2 - 6.4.5.3);</p> <p>P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011 (7.1.2.1 - 7.1.2.2 - 7.1.2.3 - 7.1.3);</p> <p>Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne (7.4.5 e personale viaggiante).</p> |
|--|

Alle sopraindicate categorie professionali, a condizione di avere svolto le attività gravose per un periodo di tempo pari almeno a sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci anni prima del pensionamento, sono riconosciuti quali anticipi pensionistici:

- la facoltà di accesso, fino al 31 dicembre 2021, **all'Ape sociale**, laddove in possesso di almeno 63 anni di età unitamente ad almeno 36 anni di contribuzione (art. 1, comma 179, della legge 232/2016);
- il riconoscimento del **pensionamento anticipato al raggiungimento di 41 anni di contributi** a prescindere dall'età anagrafica a condizione di vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età (c.d. precoci) (art. 1, comma 199, della legge 232/2016).

L'accesso ai due ordini di benefici è ancorato ad un **vincolo di bilancio** stabilito per legge.

Oltre alle sopradescritte agevolazioni, nei confronti dei lavoratori addetti allo svolgimento delle attività gravose, l'art. 1, commi 147 e ss., della legge 205/2017, ha, altresì, disposto l'esenzione dall'adeguamento alla speranza di vita, stabilito per l'anno 2019, per la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata a condizione che tali attività risultino svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa unitamente ad un requisito contributivo minimo di 30 anni.

Come da conclusioni del Capo di Gabinetto, di cui al verbale del 7 giugno 2021, la Commissione *ha registrato il consenso unanime sull'indice proposto dall'On. Damiano, che pertanto è stato approvato.*

- 1) **LE RISORSE STANZIATE PER L'APE SOCIALE E LE RISORSE UTILIZZATE. TABELLE INPS**
- 2) **LA GESTIONE DELL'APE SOCIALE: PROBLEMATICHE E IPOTESI DI SEMPLIFICAZIONI**
 - Esame dei codici ISTAT che danno accesso all'APE Sociale. Esame dei codici esclusi
 - Mansioni comprese nell'elenco, a partire dall'edilizia e, ad esempio, dalla necessità di considerare la situazione dei disoccupati di lungo periodo, che non consentono, a norma vigente, l'accesso alla pensione a causa del numero di anni di contributi richiesti (36).
 - Proposte di semplificazione delle procedure burocratiche per facilitare l'accesso all'APE.
- 3) **INDICI DI GRAVOSITÀ**
 - Elenco delle mansioni gravose sulla base degli indici di frequenza degli infortuni nonché delle malattie professionali. Emersione di nuove mansioni anche a seguito della pandemia. Tabelle INAIL con graduatoria delle categorie professionali in base all'indice di gravosità.
- 4) **APPROFONDIMENTI**
 - Superare la fase di sperimentazione dell'Ape sociale
 - Valutare l'opportunità di armonizzare le normative dell'APE e dei lavori usuranti
 - Suggestire l'adozione di convenzioni con Paesi esteri, per poter sommare i contributi e accedere all'APE.
 - Inclusione dei lavoratori inidonei alla mansione nell'elenco dei lavori gravosi (c.d. fragili).
 - Rivedere la normativa di vantaggio a favore delle lavoratrici. Esempio: donne monoreddito con figlio/figli.
 - Lavoro notturno.
 - Coltivatori diretti
 - Lavoratori autonomi
 - Riconciliazione tra i codici ISTAT delle categorie professionali e i codici Ateco (attività economiche)

Si è concordato di procedere celermente attraverso incontri a cadenza ravvicinata, al fine di poter elaborare, già entro luglio 2021, una prima sintesi dell'attività svolta, così da fornire, in tempo utile, al decisore politico, gli strumenti necessari per operare le scelte più efficaci di politica previdenziale a tutela delle categorie più esposte al rischio professionale, con particolare attenzione anche a quei profili di rischio direttamente connessi all'attuale emergenza epidemiologica da COVID 19.

La scadenza dei lavori della Commissione è fissata al 31 dicembre 2021, con la presentazione entro i 10 giorni successivi di una Relazione alle Camere sugli esiti dei lavori svolti.

La Commissione, nell'individuazione delle modalità operative di studio, ha scelto di orientare i propri lavori in due diverse direzioni di approfondimento, non confliggenti tra loro, che offrono un diverso punto di vista sul medesimo argomento. In particolare, si sono considerati i seguenti filoni di ricerca, tra di loro complementari:

1. **ridefinizione degli "indici di gravosità" e proposte di semplificazione della normativa;**
2. **utilizzo di alcuni progetti di ricerca**, tra i quali: *"The health equity impact of increasing age of retirement"*. Questa analisi per gli specifici profili di carattere tecnico scientifico è stata elaborata dal gruppo tecnico ristretto.

1. Ridefinizione degli "indici di gravosità" e proposte di semplificazione della normativa.

Il primo ambito di ricerca è stato costruito prendendo in considerazione tre aspetti:

- affinità di alcune categorie professionali con altre già inserite nella normativa vigente;
- classificazione delle attività gravose in base ad alcuni indicatori;
- possibili interventi per la semplificazione della normativa in vigore.

A tale scopo sono stati presi in considerazione gli approfondimenti effettuati dall'INAIL e dall'INPS sulla base dei dati prodotti dall'ISTAT. A tal riguardo va sottolineato che le codifiche professionali utilizzate dall'ISTAT non fanno distinzione tra attività svolta dal lavoratore dipendente o dal lavoratore autonomo.

Risultanze prodotte dall'INAIL

L'Istituto ha fornito, a seguito di una interlocuzione avviata anche con INPS, una **ricognizione delle 15 categorie di lavorazioni già presenti nell'attuale disciplina dell'Ape sociale**, come specificate nell'allegato A del DM 5 febbraio 2018, evidenziando altre categorie di lavorazioni che potrebbero essere incluse in quanto vicine alla classificazione ISTAT (*digit*) già considerata gravosa (**all. 1**).

L'Istituto, inoltre, ha fornito un **elenco di ulteriori raggruppamenti professionali, non ricompresi nell'attuale Ape sociale**, che tuttavia presentano una rischiosità infortunistica superiore alla media, provvedendo ad evidenziare per ciascuno di essi anche i giorni convenzionali medi di assenza per infortuni e/o malattia (indice di gravità). Nello specifico, per ciascun raggruppamento sono stati presi in considerazione tre indicatori (requisiti): frequenza infortunistica, gravità infortuni sul lavoro, gravità malattie professionali. Si è poi proceduto ad una suddivisione in blocchi (**all. 2**) in base al numero di requisiti soddisfatti:

- nel **primo blocco** sono stati inseriti i raggruppamenti di professioni che hanno 3 requisiti su 3 superiori alla media;
- nel **secondo blocco** i raggruppamenti con 2 requisiti su 3 superiori alla media.

Entrambi i blocchi forniscono la graduatoria, in base all'indice di gravosità, dei raggruppamenti professionali individuati.

Per mero interesse di studio, potrebbe essere considerato un terzo blocco nel quale i raggruppamenti professionali hanno un solo requisito su 3 superiore alla media.

Infine, è stato elaborato un **indicatore di sintesi** che, nella sostanza, combina i tre indici (frequenza infortunistica, gravità dell'infortunio e della malattia professionale) precedentemente calcolati. La tabella che ne deriva (**all. 3**) ordina in senso decrescente, dalla più gravosa alla meno gravosa, le categorie professionali interessate. L'elaborazione del nuovo indicatore conferma quanto precedentemente emerso. Infatti, la graduatoria pone, nelle prime 27 posizioni, tutte le 14 categorie professionali presenti nel 1° blocco, 9 categorie su 12 del 2° blocco e 3 su 5 del 3° blocco.

Per facilitare la lettura delle tabelle elaborate, **l'INAIL ha fornito inoltre la seguente nota metodologica**.

Fonte dati: per ciascun raggruppamento professionale al 3° digit, per il triennio di osservazione 2017-2018-2019 e per la classe di età 56-63 anni sono stati considerati i seguenti dati: Infortuni in occasione di lavoro e malattie professionali riconosciuti dall'Inail; Occupati: Istat (media triennio 2017-2019 per classe professionale a 3 digit: valutazioni in merito all'errore campionario, hanno suggerito di limitare il dettaglio dell'elaborazione al 3° digit della codifica professionale e per l'intera fascia di età 56-63 anni senza ulteriori disaggregazioni.

Inoltre alcuni codici professionali a 3 digit sono accoppiati per motivi di adeguata consistenza numerica degli Occupati per un totale di 116 classi professionali che totalizzano **3.421.355 occupati**).

La Tavola 2 presente nel documento intermedio, elaborata secondo il criterio della selezione a **Blocchi** delle categorie professionali, riporta per ciascuna "classe" professionale al 3° digit esclusa dalla precedente Ape sociale e per la fascia di età 56-63 anni, il numero degli occupati Istat e **3 indicatori**: frequenza infortunistica, giorni medi di assenza per infortunio e giorni medi di assenza per malattia professionale. La frequenza infortunistica è il primo indicatore utilizzato per la selezione e la graduazione di questi raggruppamenti professionali (su 116 totali analizzati), introducendo poi l'elemento di gravità, allo scopo di fornire una graduatoria di professioni distinta in 3 blocchi. Nel 1° blocco sono presenti raggruppamenti di professioni a 3 digit che soddisfano 3 requisiti su 3: frequenza infortunistica, gravità infortuni sul lavoro, gravità malattie professionali, tutti "superiori alla media"; nel 2° blocco i raggruppamenti professionali a 3 digit con 2 requisiti su 3 superiori alla media, nel 3° blocco i raggruppamenti professionali a 3 digit con 1 requisito su 3 superiore alla media. L'Indicatore frequenza infortunistica guida e distribuisce in ordine decrescente le professioni all'interno di ogni blocco. Nella Tavola sono state individuate 26 classi professionali, di cui 14 nel 1° Blocco e 12 nel 2° Blocco.

Indicatori utilizzati: L'indice di frequenza infortunistica individua, per ciascuna categoria professionale, il numero medio annuo di infortuni riconosciuti dall'Inail accaduti in Italia nel periodo considerato ogni mille occupati Istat nella classe di età 56-63 anni. Rappresenta la più comune misura dell'impatto esercitato dagli infortuni sulla popolazione lavorativa. È espresso dal rapporto: numero medio di infortuni riconosciuti nel triennio di osservazione in ciascuna classe professionale e per la fascia di età 56-63 anni sul numero medio degli occupati della medesima classe professionale e di età.

Benchmark: 14,57 per mille occupati (Fonte: Inail con elaborazione su dati occupazionali Istat). Le Giornate medie di assenza dal lavoro a seguito di infortunio o malattia professionale sono calcolate sulla base delle conseguenze, rapportando i giorni riconosciuti per inabilità temporanea, i gradi di menomazione permanente accertati per l'infortunio (75 giorni convenzionali per grado) e l'evento mortale (7.500 giorni convenzionali) alla numerosità degli infortuni o delle malattie nel periodo e nella fascia di età considerati. Se l'evento dà luogo a più conseguenze, si prende la più grave.

Benchmark: Infortuni 83 giorni medi di assenza; Malattie 486 giorni medi di assenza (Fonte: Inail). Si chiude la 1ª fase del lavoro con la costruzione di un nuovo "**Indicatore Combinato**". La nuova Tavola riporta una Graduatoria decrescente di 92 raggruppamenti professionali a 3 digit esclusi dalla precedente Ape sociale, secondo un indice combinato di frequenza e gravità pesato (pesi: 30% infortuni e 70% malattie professionali). La nuova tavola conferma sostanzialmente le precedenti categorie selezionate secondo il criterio dei blocchi. Con la nuova graduatoria si sono ottenute 27 classi professionali con indicatore superiore al valore totale medio calcolato per tutte le 116 professioni analizzate, di cui fanno parte: tutte le 14 classi del Blocco 1; 9 classi su 12 del Blocco 2; entrano 3 classi su 5 del Blocco 3 e una nuova categoria precedentemente esclusa dal criterio dei Blocchi. Sono 65 le classi con indicatore inferiore al valore totale medio di tutte le professioni, per un numero complessivo di categorie escluse dalla vecchia Ape sociale pari a 92.

Formula Indicatore Combinato: frequenza infortunistica x 30% x numero giornate medie di assenza dal lavoro per infortunio + frequenza malattie x 70% x numero giornate medie di assenza dal lavoro per malattia.

Benchmark Indicatore Combinato: 3,1.

Rispetto al documento intermedio – con il quale è stata fornita una graduatoria di 26 categorie professionali distinta in 2 Blocchi, in cui la frequenza infortunistica è l'indicatore che guida la graduazione delle categorie all'interno di ciascun blocco - l'elaborazione del nuovo indicatore dà ancora più solidità all'impianto già consegnato e semplifica la lettura della graduatoria. Infatti, anche in questo ulteriore studio emerge la preminenza di professioni lavorative particolarmente pesanti e conferma nelle prime 27 posizioni della graduatoria la quasi totalità delle categorie presenti nel criterio a blocchi.

Risultanze prodotte dall'INPS

Sulla base delle categorie sopra individuate, l'INPS ha proceduto analizzando i seguenti ambiti di intervento:

- **proroga dell'APE sociale fino al 2026 (Ipotesi A);**
- **integrazione (Ipotesi B1) di alcuni codici di professioni** che, sulla base delle domande di Ape sociale respinte, risultano **referiti ad attività affini** a quelle attualmente presenti nella categoria dei gravosi, come segnalati nel successivo elenco ("codici rossi"):

7.4.4.1	Conducenti di macchinari per il movimento terra
7.4.2.1	Autisti di taxi, conducenti di automobili, furgoni e altri veicoli
7.4.2.2	Conducenti di autobus, di tram e di filobus
3.2.1.2	Professioni sanitarie riabilitative
3.2.1.5	Professioni tecniche della prevenzione
8.1.3.2	Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino
8.1.4.4	Addetti al lavaggio veicoli
5.3.1.1	Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
8.1.5.2	Portantini e professioni assimilate
4.3.1.2	Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
7.1.6.2	Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti e di trattamento e distribuzione delle acque
6.4.4.1	Lavoratori forestali specializzati
7.1.1.1	Conducenti di macchinari in miniere e cave

- **ulteriori due differenti proposte di integrazione dei codici di professione** che sono il risultato di elaborazioni INPS sulle domande respinte, dell'estensione a 3 digit della platea delle lavorazioni gravosi (aggiunta di ulteriori codici definiti "bianchi") e di elaborazioni INAIL su frequenza infortunistica, gravità degli infortuni sul lavoro e gravità delle malattie professionali.

"Codici bianchi" (sono esclusi quelli già compresi tra i codici rossi)	
6.5.4.2	Artigiani ed operai specializzati delle calzature ed assimilati
6.5.4.3	Valigiai, borsettieri e professioni assimilate (anche su articoli di similpelle e stoffa)
7.4.1.2	Operatori di verifica, circolazione e formazione treni
7.4.1.3	Manovratori di impianti a fune
7.4.2.4	Conducenti di veicoli a trazione animale
3.2.1.3	Professioni tecnico sanitarie - area tecnico diagnostica
3.2.1.4	Professioni tecnico sanitarie - area tecnico assistenziale
3.2.1.6	Altre professioni tecniche della salute
3.2.1.7	Tecnici della medicina popolare
5.4.4.1	Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie
5.4.4.2	Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate
2.6.4.1	Professori di scuola primaria
8.1.4.2	Personale non qualificato nei servizi di ristorazione
6.4.5.1	Acquacoltori e professioni assimilate
6.4.5.4	Cacciatori
7.1.2.4	Trafilatori ed estrusori di metalli
7.1.2.5	Operatori di impianti per la produzione e la raffinazione di metalli non ferrosi

La prima proposta (Ipotesi B2), oltre alle lavorazioni di cui ai codici rossi e bianchi sopra individuate, tiene conto solo delle professioni che rispettano i 3 requisiti sopracitati (cd. 1° blocco) ovvero sia frequenza infortunistica, gravità infortuni sul lavoro e gravità malattie professionali. La seconda proposta (Ipotesi B3), in aggiunta a tutte le lavorazioni sopra indicate, tiene invece conto delle professioni che rispettano almeno 2 su 3 dei requisiti (1° e 2° blocco);

- per i **disoccupati**, eliminazione della condizione di conclusione della prestazione di disoccupazione da almeno 3 mesi ai fini dell'accesso all'Ape sociale (**Ipotesi C**);
- **riduzione del requisito di anzianità contributiva** per i gravosi appartenenti al settore edile da 36 anni a 30 anni (Ipotesi D).

È da sottolineare che l'ampliamento delle categorie di attività gravose per l'accesso all'Ape sociale, di cui all'allegato A del DM 5 febbraio 2018, avrebbe conseguenze anche per il conseguimento del diritto al pensionamento in favore dei lavoratori precoci (art. 1, comma 199, lettera d), della legge 232/2016) nonché ai fini dell'esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita, stabilito per l'anno 2019, per l'accesso al pensionamento di vecchiaia (art. 1, commi da 147 a 153, della legge 205/2017). Pertanto, una eventuale modifica del citato allegato "A" dovrebbe richiedere anche la quantificazione della platea sulle suddette fattispecie.

Di seguito, si riporta la Tabella che indica le risorse finanziarie stanziare per l'Ape sociale e gli oneri effettivamente sostenuti, con evidenziazione, nell'ultima colonna, delle **risorse non utilizzate**.

APE SOCIALE - Oneri totale a tutto il 30 aprile 2021								
Anno	onere effettivo e stimato anno 2017	onere effettivo e stimato anno 2018	onere effettivo e stimato anno 2019	onere effettivo e stimato anno 2020	onere effettivo e stimato anno 2021	onere totale	Stanziamenti aggiornati dopo la legge di bilancio 2021 n. 178 del 30 dicembre 2020	Risorse non utilizzate
anno 2017	€ 121.521.861					€ 121.521.861	€ 300.000.000	€ 178.478.139
anno 2018	€ 241.509.599	€ 156.235.441				€ 397.745.040	€ 630.000.000	€ 232.254.960
anno 2019	€ 215.722.469	€ 302.529.191	€ 73.511.082			€ 591.762.742	€ 682.700.000	€ 90.937.258
anno 2020	€ 149.617.302	€ 261.820.636	€ 153.094.920	€ 65.316.110		€ 629.848.968	€ 770.500.000	€ 140.651.032
anno 2021	€ 71.428.301	€ 191.599.664	€ 135.011.717	€ 139.894.925	€ 57.560.055	€ 595.494.662	€ 772.600.000	
anno 2022	€ 3.333.355	€ 73.553.219	€ 105.808.749	€ 123.408.168	€ 80.668.863	€ 386.772.353	€ 573.800.000	
anno 2023		€ 621	€ 60.875.594	€ 105.526.565	€ 73.425.946	€ 239.828.725	€ 344.700.000	
anno 2024			€ 2.531.576	€ 58.992.819	€ 60.263.152	€ 121.787.546	€ 179.000.000	
anno 2025				€ 6.339.449	€ 39.377.021	€ 45.716.470	€ 75.700.000	
anno 2026					€ 4.102.242	€ 4.102.242	€ 8.900.000	
totale	€ 803.132.887	€ 985.738.771	€ 530.833.636	€ 499.478.035	€ 315.397.279	€ 3.134.580.608	€ 4.337.900.000	€ 642.321.390

2. Analisi di alcuni progetti di ricerca tra i quali: *"The health equity impact of increasing age of retirement"*

Il gruppo tecnico ristretto ha fornito un proprio contributo scritto (**all. 4**) individuando le dimensioni di gravosità sulla base dei suggerimenti provenienti dalla letteratura sulla sicurezza del lavoro. Tali suggerimenti sono da individuarsi:

- nell'onerosità **ergonomica** della mansione che si manifesta principalmente nel logoramento dell'apparato e della funzionalità muscoloscheletrica;
- nel carico **psicosociale** che si esprime nello stress correlato al lavoro, così importante per il rischio metabolico, cardiovascolare e per la salute mentale;
- nella rischiosità per la sicurezza che si esprime nelle conseguenze infortunistiche della **incidentalità**.

Il lavoro ha prodotto tre graduatorie di professioni a tre digit secondo la gravosità (muscoloscheletrica, psicosociale, e di sicurezza). L'ordinamento decrescente per gravosità ergonomica ha in particolare evidenziato in testa alla classifica professioni notoriamente pesanti dal punto di vista muscoloscheletrico nell'agricoltura, navigazione e pesca e costruzioni e all'estremo opposto le professioni intellettuali dei servizi e del pubblico impiego.

Set 2021